

**BANDO DI CONCORSO
PER L'ATTRIBUZIONE
di CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA
A.A. 2013/14**

BANDO DI CONCORSO PER L'ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER IL FITTO CASA A.A. 2013/14

CAPO I DESTINATARI

Art. 1 – Finalità e destinatari

Il contributo è finalizzato all'abbattimento dei costi relativi al canone di locazione.

Possono accedere al contributo gli studenti fuori sede, nati o residenti in Sardegna da almeno cinque anni, che si iscrivono per l'A.A. 2013/14, entro i termini consentiti:

1. All'Università degli Studi di Cagliari, ai corsi di:
 - a) laurea;
 - b) laurea specialistica e magistrale a ciclo unico;
 - c) laurea specialistica e magistrale biennale;
2. Alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;
3. All'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;
4. Al Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, ai corsi di:
 - a) triennio superiore di primo livello;
 - b) biennio superiore di secondo livello;
5. Alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum".

I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti relativi allo status di fuori sede, alla condizione economica, al merito e alla carriera universitaria, previsti dagli artt.2, 3 e 4 del presente bando.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art. 2 – Definizione di studente fuori sede

Vengono considerati fuori sede, ai sensi dell'art.4 comma VIII del DPCM 09.04.2001, gli studenti che abbiano stipulato e registrato un regolare contratto di locazione per almeno 10 mesi nel corrente anno accademico, presso la sede universitaria relativa al corso di studi frequentato, non residenti e non appartenenti ad un nucleo familiare proprietario di immobili ad uso abitativo in uno dei comuni sottoelencati:

a) per gli studenti che frequentano la sede di **Cagliari**: Cagliari, Assemini, Decimomannu, Elmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu S. Elena, Selargius, Capoterra, Dolianova, Maracalagonis, Monastir, San Sperate, Sarroch, Serdiana, Sestu, Settimo S. Pietro, Sinnai, Soleminis, Ussana, Uta, Villa S. Pietro.

b) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Nuoro**: Nuoro, Oliena, Dorgali, Fonni, Galtelli, Mamoiada, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Orune, Ottana, Sarule.

c) Per gli studenti che frequentano la sede staccata di **Oristano**: Oristano, Arborea, Baratili, Cabras, Milis, Nurachi, Ollastra, Riola Sardo, S.Vero Milis, Santa Giusta, Simaxis, Terralba, Zeddiani, Allai, Bauladu, Bonarcado, Fordongianus, Guspini, Marrubiu, Narbolia, Palmas Arborea, Seneghe, S. Nicolò Arcidano, Santulussurgiu, Siamaggiore, Siamanna, Siapiccia, Solarussa, Tramatzza, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Zerfaliu.

Art. 3 – Requisiti economici

Possono accedere al contributo per “fitto-casa” gli studenti che hanno un indicatore della situazione economica equivalente universitaria (ISEEU) del nucleo familiare non superiore a **35.000,00** euro, calcolato sulla base dei redditi percepiti nel 2012.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e della situazione economica patrimoniale equivalente (ISPE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni, con l'integrazione degli ulteriori criteri di valutazione di seguito indicati:

- 1) i redditi e i patrimoni dei fratelli e delle sorelle compresi nel nucleo familiare dello studente concorrono alla formazione degli indicatori economici nella misura del 50%.
- 2) Lo status di studente indipendente, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d'origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 8.608,00 euro annui con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell'attestazione ISEEU, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d'origine.

3) I redditi e i patrimoni mobiliari percepiti all'estero, non dichiarati in Italia, sono valutati, con le stesse modalità previste per il calcolo dell'ISEE, sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno 2012, (*definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni*). I patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre 2012, sono valutati solo nel caso di fabbricati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato.

Gli indicatori determinati con le modalità integrative indicate nelle lettere a, b, c sono denominati ISEEU (indicatore situazione economica equivalente universitaria) e ISPEU (indicatore situazione economica patrimoniale equivalente universitaria).

Qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del presente articolo, lo studente può ricavare gli indicatori economici dall'attestazione ISEE.

Art. 4 – Requisiti di merito

1) Iscritti al primo anno

Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, e del triennio superiore di primo livello del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, è richiesta la regolare iscrizione ai corsi di studio.

2) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi di laurea attivati ai sensi della riforma universitaria di cui ai decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004 n. 270, ed a corsi attivati in attuazione della L.21 dicembre 1999 n. 508.

Gli iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo dei corsi di laurea di cui all'art.1, devono aver conseguito, alla data di presentazione della domanda, un numero di crediti non inferiore a quello specificato nella tabella A1, distinto per anno di corso.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso o di trasferimento da altra Università.

Tabella A1

Corsi di laurea triennali			
Anno di corso	1° anno	2° anno	3° anno
Crediti richiesti		25	80

Corsi di laurea magistrale e specialistica a ciclo unico						
Anno di corso	1°	2°	3°	4°	5°	6°
Crediti richiesti		25	80	135	190	245

Corsi di laurea specialistica e magistrale biennale		
Anno di corso	1° anno	2° anno
Crediti richiesti		30

Non è previsto l'utilizzo del bonus.

I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio.

Relativamente agli studenti che si siano trasferiti da altro Ateneo all'Università degli studi di Cagliari, o da un altro corso di studi nella medesima Università, sono considerati validi gli esami superati alla data prevista dal bando di concorso, anche qualora non siano previsti nel piano di studi successivo al trasferimento.

Nel caso vi siano crediti conseguiti nel corso di laurea di provenienza che non vengano convalidati dai Consigli di classe o di corso di studio, e che non siano riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studio nel corso presso cui lo studente si è trasferito, tali crediti vanno figurativamente a sommarsi a quelli convalidati.

Tale criterio di riconoscimento dei crediti si applica esclusivamente ad un solo passaggio ad altro corso di studi nella carriera del richiedente.

3) Studenti iscritti agli anni successivi al primo ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

Per gli iscritti in regolare corso di studi agli anni successivi al primo, ai corsi non attivati ai sensi della riforma universitaria, gli esami sono valutati in termini di annualità: gli esami con valenza semestrale sono considerati 1/2 annualità; quelli con valenza annuale sono considerati pari a 1 annualità; quelli biennali e triennali sono considerati rispettivamente 2 e 3 annualità.

L'anno di corso considerato per l'ammissione e per l'inserimento in graduatoria viene determinato dagli anni di carriera in relazione alla prima iscrizione, anche in caso di passaggio di corso di laurea o trasferimento da altra Università.

Gli iscritti ai suddetti corsi devono aver superato, alla data di presentazione della domanda, il numero minimo di annualità indicato nella seguente tabella A2:

Tabella A2

codice		corso di studio	Anno di corso						
Fac	Corso		2°	3°	4°	5°	6°	7°	
30	26	SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA			9				
97	01	SCIENZE RELIGIOSE	2	9	15				

97	02	TEOLOGIA	7	13	18	24	27	31
----	----	----------	---	----	----	----	----	----

Esclusivamente per i corsi sopraelencati sono validi gli esami, previsti dal piano di studi ufficiale o personale approvato, la cui votazione sia espressa in trentesimi e che siano formalmente riconosciuti ai fini della valutazione finale.

Non sono validi gli esami in sovrannumero, le prove di idoneità e i colloqui.

CAPO III PROCEDIMENTO

Art. 5 - Criteri per la formulazione delle graduatorie

1) Per gli iscritti al primo anno ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno scolastico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi delle scuole superiori abbiano conseguito il diploma in un numero di anni uguale alla durata prevista dalla scuola frequentata. Verrà detratto un punto per ogni anno in più utilizzato per conseguire il titolo di studio.

b) votazione del titolo di studio: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di maturità pari a 100; da 90 a 99, punti 4; da 80 a 89, punti 3; da 70 a 79, punti 2; da 60 a 69, punti 1.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

2) Per gli iscritti al primo anno delle lauree specialistiche biennali e magistrale le graduatorie terranno conto dei seguenti parametri:

a) curriculum studiorum, in relazione alla durata legale del corso e al tempo effettivamente impiegato per l'acquisizione del titolo, con riferimento all'anno accademico di prima iscrizione: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti che nel corso degli studi della laurea triennale abbiano conseguito il titolo in un numero di anni uguale alla durata legale prevista dal corso di studi frequentato. Verrà detratto un punto per ogni anno di carriera in più rispetto alla durata legale del corso di studi.

b) votazione della laurea: sino a 5 punti.

5 punti vengono assegnati agli studenti con voto di laurea pari a 110; da 105 a 109, punti 4; da 100 a 104, punti 3; da 95 a 99, punti 2; fino a 94, punti 1.

c) Crediti acquisiti oltre i 180: sino a 5 punti.

Viene attribuito un punto ogni 10 crediti.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, la votazione del titolo di studio, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

3) Per gli iscritti agli anni successivi di tutti i corsi, compreso il secondo anno di laurea specialistica e magistrale le graduatorie sono distinte per facoltà e ordinate in base al numero dei crediti (o di annualità se iscritti ad un corso del vecchio ordinamento) conseguiti nell'A.A. 2012/13, ovvero dal 1 ottobre 2012 al 30 settembre 2013.

In caso di parità verranno presi in considerazione, nell'ordine, il minor ISEEU, il numero complessivo dei crediti, il minor costo dell'affitto valutato su base mensile e la minore età (calcolata sulla base dell'anno solare di conseguimento del titolo di accesso al contributo regionale).

Verranno redatte due distinte graduatorie per gli iscritti al primo anno, differenziate per livello di corso.

Per gli iscritti agli anni successivi, compreso il secondo anno di laurea specialistica, verranno redatte graduatorie distinte per ciascuna facoltà, e specifiche graduatorie per i corsi di studio valutati in annualità. Verrà garantito almeno un contributo per ogni facoltà.

Art. 6 - Modalità e scadenze per la presentazione delle domande e della documentazione richiesta

La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata on line tramite il sito internet www.ersucagliarionline.it entro le ore 13.00 del **3 marzo 2014**, pena l'esclusione. La richiesta può essere inviata da qualsiasi computer collegato alla rete internet.

La domanda dovrà contenere tutti i dati anagrafici, i dati sul merito e la carriera scolastica e/o universitaria; i dati sulle condizioni economiche della famiglia dello studente che risultano nell'attestazione ISEEU rilasciata dal CAAF e riferita ai redditi 2012.

L'attestazione ISEEU, contenente i suddetti dati, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF) convenzionati con l'E.R.S.U. di Cagliari.

Art. 7 - Sottoscrizione della domanda e presentazione delle autocertificazioni

Gli studenti che risulteranno idonei al concorso dovranno sottoscrivere e consegnare la domanda e l'autocertificazione degli esami, allegando copia del contratto di locazione ad essi intestato e regolarmente registrato, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, **entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie**, pena l'esclusione dal beneficio.

Gli iscritti ai corsi di laurea dell'Università di Cagliari dovranno allegare a tal fine la "Dichiarazione sostitutiva di iscrizione con esami" (scaricabile dal sito dell'Università di Cagliari: www.unica.it). I crediti e le annualità che alla data di presentazione della domanda risultino non ancora registrati dalla Segreteria della Facoltà, purchè effettivamente conseguiti alla data di presentazione della domanda potranno essere inseriti nell'autocertificazione on line da compilare sul sito www.ersucagliarionline.it, anch'essa da sottoscrivere ed allegare alla domanda, unitamente alla stampa della dichiarazione sostitutiva ottenuta dal sito dell'Università.

Gli iscritti ai corsi di laurea della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari, del Conservatorio Statale di Musica di Cagliari, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "Verbum", dovranno allegare alla domanda la stampa dell'autocertificazione esami compilata on line sul sito www.ersucagliarionline.it.

Sono fatte salve le successive verifiche d'ufficio sulla data di effettivo conseguimento dei crediti e delle annualità autocertificati con la presentazione della domanda.

Prima dell'invio della domanda di partecipazione al concorso gli studenti dovranno verificare che il totale dei crediti dichiarato nella domanda on line, coincida con il totale dei crediti risultante dall'autocertificazione esami. In caso contrario, in assenza di una esplicita dichiarazione di rettifica, verrà preso in considerazione il dato inferiore fra quelli indicati.

La stampa della domanda potrà essere effettuata subito dopo la compilazione sul sito, e dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio, firmata e corredata della documentazione richiesta, a decorrere dalla data di

invio on line ed entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, pena l'esclusione dal concorso.

I concorrenti potranno scegliere fra le seguenti modalità:

- 1) consegna, presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari, esibendo un documento di identità valido;
- 2) invio tramite servizio postale, con allegata fotocopia di un documento d'identità, all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele, 68 Cagliari.

La presentazione della domanda fuori termine è causa di esclusione, anche se la tardiva presentazione dipende da cause di forza maggiore o da fatto di terzi. Per le domande che verranno inviate per posta farà fede la data del timbro postale.

Entro il **1 dicembre 2014** gli studenti beneficiari del contributo dovranno inoltre presentare all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i livelli di corso dovranno inoltre presentare entro il 1 dicembre 2014, l'autocertificazione comprovante il superamento di almeno 2 annualità o 20 crediti. Qualora non soddisfino detta condizione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

Art. 8 - Esame delle domande ed elaborazione delle graduatorie provvisorie

L'Ufficio Diritto allo Studio procede all'esame delle domande acquisite on line al fine di elaborare le graduatorie provvisorie.

In tale fase, qualora siano riscontrati errori materiali ed incongruenze sulle dichiarazioni presentate dai concorrenti, l'Ufficio può richiedere agli stessi ulteriore idonea documentazione, volta alla correzione delle suddette dichiarazioni.

ART. 9 - Tempi di esecuzione del procedimento (L.241/90 e L.R. n.40/1990)

Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande verranno redatte le graduatorie provvisorie e pubblicate all'Albo dell'Ente in Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, e presso le singole sedi delle Case e delle Mense. Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati in carta semplice, all'Ufficio Diritto allo Studio Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie.

La pubblicazione delle graduatorie definitive verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di scadenza dei ricorsi. Dette graduatorie resteranno affisse per 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione. Le graduatorie sono consultabili anche sul sito internet dell'E.R.S.U. www.ersucagliari.it.

Gli studenti richiedenti sono tenuti a verificare l'esattezza dei dati personali riportati nelle graduatorie provvisorie e definitive esposte al pubblico e a segnalare tempestivamente all'E.R.S.U. le eventuali inesattezze riscontrate in relazione ai propri dati anagrafici, di reddito, di carriera universitaria e di merito. Il beneficio indebitamente percepito in carenza di una tempestiva segnalazione delle inesattezze sarà revocato e le somme riscosse dovranno essere restituite.

Gli interessati potranno presentare ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'E.R.S.U. di Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie definitive.

I ricorsi giurisdizionali avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, potranno essere presentati in prima istanza al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Il responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale, tel. 070/20191. E' delegato il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, tel. 070/20191.

Art. 10 - Modalità di erogazione della prima rata e di richiesta del saldo

Il contributo verrà erogato in due rate: il 50% dell'importo concesso, secondo quanto indicato nella graduatoria, verrà erogato entro il 31 maggio 2014, **fatto salvo l'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna.**

Il saldo sarà erogato entro il 31 gennaio 2015.

Il saldo dovrà essere richiesto dai beneficiari all'Ufficio Diritto allo studio, Corso Vittorio Emanuele 68 Cagliari entro il 1 dicembre 2014, corredando l'istanza con le quietanze attestanti il pagamento del canone di locazione.

Gli studenti iscritti al primo anno dovranno inoltre allegare l'autocertificazione attestante il conseguimento di almeno 2 annualità o 20 crediti entro la data 1 dicembre 2014. Qualora non producano tale autocertificazione non potranno ottenere il pagamento del saldo.

CAPO IV STANZIAMENTO

Art. 11 - Stanziamento, importo e ripartizione dei contributi "fitto-casa"

La somma stanziata è di euro 1.300.000,00, fatta salva l'effettiva destinazione delle somme.

Potrà essere disposto un incremento del suddetto stanziamento, qualora nel corso dell'anno si rendessero disponibili eventuali ulteriori somme.

Lo stanziamento, fatta salva la riserva del 2% per gli studenti universitari figli di emigrati sardi che conservano la cittadinanza italiana (Art.16, L.R.7/91), in possesso dei requisiti di reddito e di merito, sarà ripartito nel seguente modo:

- una quota pari ad un terzo del totale sarà assegnata agli studenti iscritti al primo anno, e ripartita in base al numero degli studenti idonei presenti nelle graduatorie dei due livelli di corso di studi;
- una quota pari a due terzi del totale sarà assegnata agli iscritti ad anni successivi al primo, e ripartita fra gli aventi diritto di ciascuna facoltà, in misura proporzionale rispetto al totale degli idonei, ottenuto con la somma degli idonei iscritti ad anni successivi al primo presenti nelle graduatorie.

L'importo massimo concedibile è di euro 1.500 annui. L'importo verrà calcolato in base al canone mensile di locazione indicato nel contratto regolarmente registrato.

CAPO V INCOMPATIBILITA'

Art. 12- Cause di incompatibilità

Sono esclusi dal contributo gli studenti con un numero di anni di carriera superiore alla durata legale del corso di studi.

Sono altresì esclusi gli studenti in possesso di un titolo di studio di pari livello o superiore al corso di studi per il quale concorrono.

Il contributo è incompatibile con la borsa di studio e/o il posto alloggio attribuiti dall'ERSU di Cagliari per il corrente anno accademico e con le borse erogate sulla base di programmi comunitari (Erasmus, Leonardo e simili).

CAPO VI TRATTAMENTO DEI DATI E VERIFICA DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Art. 13 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196)

La richiesta di servizi, inoltrata mediante l'autocertificazione, comporta la trasmissione all'Ente di dati dello studente e della sua famiglia. I dati sono prevalentemente destinati alle elaborazioni delle procedure concorsuali, effettuate per mezzo di sistemi informatici, e sono finalizzati alla formulazione delle graduatorie.

I dati sono inoltre utilizzati per i controlli formali e sostanziali delle autocertificazioni prodotte e a tal fine possono essere comunicati agli Uffici Generali delle Entrate, all'Anagrafe tributaria, alla Polizia tributaria, alle banche pubbliche e private, all'Università di Cagliari o altre università, ai comuni, province, alla Regione autonoma della Sardegna e alle altre regioni italiane.

Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, quei dati necessari alla formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, numero dei componenti il nucleo familiare, Indicatore economico e patrimoniale, carriera universitaria, merito scolastico.

Relativamente al trattamento e all'informativa dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dagli articoli 7 e 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Servizio Assistenziale e Culturale, tel. 070/20191. E' delegato il Responsabile dell'Ufficio Diritto allo Studio, tel. 070/20191.

Art. 14 - Verifica autocertificazioni

L'E.R.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni inviate, sottoscritte e prodotte dagli studenti anche con il metodo della verifica con controlli a campione.

Nell'espletamento di tali controlli l'E.R.S.U. può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

L'ERSU procederà, in qualsiasi momento, alla verifica delle autocertificazioni prodotte dagli studenti cui sia stato attribuito il beneficio, giusto quanto previsto dall'art.71 del DPR 445/2000, e invierà ai competenti Uffici Finanziari i dati dei suddetti studenti, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare (art. 10 comma 2 D. Lgs. 29 marzo 2012 n.68).

Il diritto ai benefici è revocato qualora in sede di controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte, lo studente risultasse non in possesso dei requisiti di merito e di reddito.

CAPO VII

INFORMAZIONI ED ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 15 - Informazioni

Per informazioni e chiarimenti sul presente bando di concorso, gli interessati dovranno rivolgersi all'Ufficio Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, nei seguenti orari di apertura al pubblico dello Sportello:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30;
- il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

È altresì attivo, negli stessi orari, il numero verde 800 568100, per l'assistenza durante la compilazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 16 - Assistenza compilazione on line

Presso gli uffici del Diritto allo Studio, Corso Vittorio Emanuele 68, Cagliari, sono disponibili alcune postazioni internet per la compilazione on line delle domande di accesso al concorso.

Art. 17 - Rilascio attestazione ISEEU

L'attestazione ISEEU, contenente i dati reddituali di cui all'art.2 del presente bando, viene rilasciata senza oneri per lo studente dai centri di assistenza fiscale (CAAF).

Art. 18 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS), e per esteso sui siti internet dell'ERSU di Cagliari: www.ersucagliari.it e www.ersucagliarionline.it.

Art. 19 - Fonti normative

Il presente bando è emanato in attuazione delle Leggi Regionali n.2 del 29/05/2007 art.27 comma 2 e n.17 del 13/02/2012 art.5, ed in conformità alle direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n.29/10 del 22.05.2008, e con nota dell'Assessore della Pubblica Istruzione Prot. n.1217/GAB del 11/09/2013, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto.

Cagliari, 12 dicembre 2013

F.to Il Direttore del Servizio
Assistenziale e Culturale
Dott.ssa Maria Grazia Medda